

1. c.c. disp att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) CAPO I – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE SEZIONE I – Disposizioni relative al libro I

Art. 1. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia" è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Documenti collegati:

[0231. Paternità del marito.](#)

Art.231. Paternità del marito. 0 Codice civileL'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre

[Codice civile - Modifica articoli \(4\)](#)

Codice civile - Modifica articoli - Costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale - DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2010 , n. 224 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione

[Internet - Google - più tutele per gli utenti](#)

24 aprile 2010 - Internet - Google - più tutele per gli utenti - Internet: Garanti privacy chiedono a Google più tutele per gli utenti - Con il nuovo social network Google Buzz a rischio la privacy di milioni di persone (Comunicato stampa) Internet - Google - più tutele per gli utenti - Internet

[Modifiche al codice civile](#)

Modifiche al codice civile - Modifiche agli articoli 2366 e 2367 c.c., in tema di convocazione; agli articoli 2368 e 2369, riguardanti la costituzione, la seconda convocazione e le eventuali ulteriori convocazioni assembleari; all'articolo 2370, che viene rinnovato, sul diritto di intervento all'

1. c.c. disp att.

[Le modifiche al codice civile 2009](#)

Le modifiche al codice civile Le modifiche al codice civile introdotte dall'art. 16 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 2215-bis. Documentazione informatica) (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti

[Illegittimità costituzionale dell'articolo 274 del codice civile](#)

Illegittimità costituzionale dell'articolo 274 del codice civile - la norma impugnata, prevedendo una preliminare delibazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità od di maternità naturale promossa da un soggetto maggiorenne 4 marzo 2006 - Illegittimità

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello